

Allegato B o P  
3884/3139

**STATUTO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA VT1  
ASSOCIAZIONE "ALTA TUSCIA"**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE**

1. E' costituita ai sensi delle norme di cui al Titolo II del Codice Civile un'Associazione senza fini di lucro per la gestione della fauna, ambientale e venatoria dell'Ambito Territoriale di Caccia "A.T.C.VT1" denominata "ALTA TUSCIA"; negli atti ufficiali e nella corrispondenza potrà essere altresì utilizzata la denominazione abbreviata "ATC VT 1".
2. La durata dell'Associazione è fissata in anni cinquanta.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D. P. R. 14. 07. 1977 n. 616 e della L. R. 2 maggio 1995, n. 17 l'Associazione chiederà alla Regione Lazio il riconoscimento ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica.
4. L'Associazione ha sede presso l'Amministrazione Provinciale di Viterbo in via A. Saffi, 49 - Viterbo. Su delibera del Consiglio Direttivo essa potrà aprire sedi amministrative, sedi secondarie e uffici anche altrove, sempre nell'ambito della Regione Lazio.
5. L'Associazione opera nel territorio della Provincia di Viterbo indicato nella carta topografica allegata ed i cui confini sono contrassegnati in rosso.

**ART. 2 - SERVIZIO DI TESORERIA**

1. L'Associazione si avvarrà di un servizio di tesoreria affidato ad un Istituto di Credito individuato dal Consiglio
2. Al servizio di tesoreria compete la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese dell'Associazione ed il trasferimento delle risorse finanziarie ai beneficiari dei singoli interventi previsti dalla L. R. 2 maggio 1995, n. 17.
3. Il tesoriere effettua i pagamenti esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) emessi dall'Associazione su moduli appositamente predisposti, firmati congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile amministrativo e finanziario dell'A. T. C., nominato dal Consiglio Direttivo.

**ART. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. L'associazione ha come finalità la gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia "ATC VT1", nonché ogni attività di carattere faunistico, ambientale, venatorio e agricolo nel territorio dell' A. T. C.
2. A tal fine l'Associazione potrà svolgere tutte le attività previste per gli organismi di gestione dalle norme via via vigenti in materia, ed in particolare dalla legge 11. 02. 1992, n. 157 e dalla legge reg. 2 maggio 1995, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni
3. Comunque, l'Associazione potrà svolgere ogni attività connessa con la tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente e con la promozione degli interessi e della cultura in materia faunistica, venatoria e agricola, anche mediante lo svolgimento di attività imprenditoriali e/o la partecipazione capitale di società e/o consorzi di imprese per la realizzazione di specifici progetti, particolarmente nel settore agricolo e forestale, ambientale e della produzione di selvaggina.
4. In particolare, a titolo semplificativo e non tassativo, l'Associazione potrà:
  - a) organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
  - b) studiare gli interventi per il miglioramento degli habitat;
  - c) provvedere all'attribuzione di incentivi economici ai proprietari e conduttori di aziende agricole per: la ricostruzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi della normativa europea e italiana

vigente; il ripristino delle zone umide e dei fossati; la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione e alla vita della fauna selvatica; la differenziazione delle colture; la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori; la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica

d) proporre eventuali deroghe o modificazioni del calendario venatorio in relazione a particolari situazioni faunistiche, ambientali e agricole

e) Effettuare, anche avvalendosi della collaborazione di aziende specializzate, il monitoraggio del territorio ai fini dell'individuazione e prevenzione di situazioni di inquinamento e di rischio ambientale, elaborando poi organiche proposte operative da sottoporre alle amministrazioni competenti

f) organizzare e gestire, anche in collaborazione, con altre organizzazioni iniziative divulgative, corsi e seminari di cultura e di aggiornamento in tema faunistico e ambientale, anche in riferimento alle tecniche culturali compatibili con l'ambiente

5) L'Associazione potrà, ancora:

a) gestire oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone addestramento cani, centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica

b) gestire o assumere cointeressenze in aziende per la produzione della selvaggina.

6) Al fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Associazione potrà collaborare con tutte le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti e le Associazioni che perseguano fini anche parzialmente analoghi. Potrà inoltre collaborare con o avvalersi della collaborazione di organizzazioni economiche a fine di lucro

7) L'Associazione, ai fini della gestione faunistico-ambientale, può consociarsi con altri organismi di gestione dell'ATC

#### **ART. 4 - SOCI**

1) I Soci si dividono in quattro categorie: cacciatori, agricoltori, ambientalisti ed Enti locali

2) Possono essere Soci esclusivamente associazioni e persone giuridiche private o pubbliche che rispondano, per ciascuna categoria, ai seguenti requisiti:

a) Cacciatori: le associazioni venatorie nazionali riconosciute che siano presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia di Viterbo;

b) Agricoltori: le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale o le loro strutture locali a livello della Provincia di Viterbo;

c) Ambientalisti: le associazioni di protezione ambientale rappresentate nel Consiglio nazionale per l' Ambiente; che siano presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia di Viterbo

d) Enti Locali: la Provincia, i Comuni e le Comunità Montane nel cui territorio insiste l' A. T. C. VT1

3) Gli Enti Locali sono soci di diritto e devono solo comunicare la propria adesione. Per le altre categorie, le associazioni o le persone giuridiche che desiderano divenire soci devono fare domanda al Consiglio Direttivo allegando tutta la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, ai sensi della lettera C), comma 1, articolo 28 della L. R. n. 17/95

4) Il Consiglio Direttivo decide in maniera motivata sulla domanda entro novanta giorni dall'arrivo, dando quindi comunicazione al richiedente dell'accoglimento o rigetto della domanda o richiedendogli l'invio di ulteriore documentazione

5) L'esercizio al diritto di socio da parte del nuovo socio ammesso inizia a decorrere

dal momento del rinnovo dell'Assemblea dei Soci in carica all'atto dell'ammissione

#### ART.5 - I DELEGATI DEI SOCI

1) I Soci partecipano agli Organi associativi tramite loro Delegati, nominati o eletti dalle rispettive organizzazioni di appartenenza in base alle norme interne di ciascuna di esse

2) Ciascun Socio accredita i propri Delegati all'Associazione comunicando al consiglio Direttivo di questa i loro nominativi e i requisiti di eleggibilità di ciascuno. La comunicazione deve avvenire almeno tre mesi prima della naturale scadenza per il rinnovo dell'Assemblea dei Soci

2 bis) In caso di dimissioni, decesso o altri impedimenti il delegato può essere sostituito dal Socio che lo ha eletto o nominato

3) Almeno due mesi prima della naturale scadenza per il rinnovo dell'Assemblea dei Soci il Consiglio Direttivo fa conoscere ai Soci gli eventuali rilievi sull'eleggibilità di singoli suoi Delegati

4) Almeno un mese prima della naturale scadenza per il rinnovo dell'Assemblea dei Soci, il Socio che abbia ricevuto i rilievi di cui al precedente comma può accreditare nuovi Delegati in sostituzione di quelli su cui siano state sollevate eccezioni, può integrare la documentazione e può contestare in tutto o in parte i rilievi ricevuti. In caso di contestazione sull'eleggibilità dei Delegati decide la nuova Assemblea non appena insediata

5) I Delegati dei Soci assommano complessivamente a n. 50100, così ripartiti:

- per la categoria degli Agricoltori, n. 20
- per la categoria dei Cacciatori, n. 20
- per la categoria degli Ambientalisti, n. 10
- per la categoria degli Enti Locali, n. 10

5 bis) I delegati per la categoria degli Enti Locali verranno così ripartiti:

- N° 1 per la Provincia
- N° 1 per le Comunità Montane

I residui 8 Delegati saranno designati dai comuni aderenti ai sensi del comma 3 art. 4 del presente statuto in ragione di un delegato per ciascun comune fino a concorrenza dei delegati da designare seguendo una graduatoria decrescente in ragione dei rispettivi residenti in base ai dati dell'ultimo "Censimento generale della popolazione e delle abitazioni". Qualora i comuni aderenti fossero inferiori ai delegati da designare i delegati residui saranno designati utilizzando lo stesso criterio fino a concorrenza degli stessi. Qualora i comuni aderenti siano di numero superiore ai delegati da designare, verranno esclusi i comuni che, a parità di abitanti, sono già rappresentati dalle Comunità Montane


6) All'interno delle varie categorie i Delegati sono ripartiti tra le varie associazioni ammesse come socio dell'Associazione nella seguente maniera:

a) per gli ambientalisti in maniera paritaria fra i Soci;

b) per gli Agricoltori in proporzione alla rispettiva comprovata consistenza numerica nell'ambito della Provincia di Viterbo. In ottemperanza a quanto predisposto dall'art. 28 della L. R. 17/95 ed al fine di determinare la consistenza numerica della categoria degli agricoltori si fa esplicito ai seguenti parametri:

- numero di domande di iscrizione alla CCIAA;
- numero deleghe sindacali presentate alla sede INPS;
- deleghe pensionati presso la sede INPS;
- numero dipendenti rilevabili dai libri matricola;
- numero sedi rilevabili dai contratti d'affitto;

c) per quanto attiene ai Delegati della categoria Cacciatori si fa riferimento a quanto



disposto dall'art. 28 della L. R. 17/95

6 bis) Due o più Soci di una medesima categoria possono accordarsi per eleggere o nominare una delegazione unitaria, dandone preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo; in tal caso la determinazione delle consistenze numeriche dei vari Soci avviene in base alle determinazioni della competente autorità Amministrativa

7) In caso di contrasto tra Soci di una medesima categoria sul numero dei Delegati a ciascuno spettante, la controversia è devoluta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

#### **ART. 6 - INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA' E DECADENZA DEI DELEGATI**

1) Sono ineleggibili, e se eletti, decadono dall'incarico, i Delegati condannati in via definitiva per i fatti comportanti l'interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria e ambientale, anche contravvenzionali, purchè sia per essi prevista la pena edittale dell'arresto, esclusi, per quest'ultima categoria, i reati con alternatività della pena

2) L'ineleggibilità viene meno decorsi cinque anni dalla condanna

2 bis) Sono ineleggibili, e se eletti, decadono dall'incarico i delegati che rivestono cariche politiche

3) La decadenza deve essere dichiarata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il Delegato decaduto può essere sostituito dall'associazione che lo ha eletto o nominato

#### **ART. 7 - QUOTE ASSOCIATIVE**

1) L'Assemblea dei Soci determina annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo e in conformità alle disposizioni regionali e provinciali, la eventuale quota associativa a carico delle diverse categorie di soci ordinari e quella a carico dei cacciatori che chiedono d'isciversi all' A.T. C. per esercitarvi l'attività venatoria nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 27, comma 1, lettera d e comma 2, della L. R. 2 maggio 1995, n 17

2) I diritti di socio possono essere esercitati solo dai soci in regola con il pagamento delle quote

3) Il Consiglio -direttivo, o il Comitato Esecutivo se nominato, può prevedere che, previa approvazione caso per caso, il pagamento delle quote a carico dei cacciatori dell' A. T. C. venga commutato nelle prestazioni di servizi volontari attinenti al perseguimento degli scopi associativi

#### **ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

1) La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione o per estinzione

2) Il recesso del socio è sempre ammesso, nel rispetto dei termini dell'art. 24 del codice civile

3) L'esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, quando abbia perso le caratteristiche che la legge e il presente Statuto pongono come requisiti per far parte degli organismi direttivi degli A.T.C.

4) Nel caso che un Socio si estingua, venga posto in liquidazione o sia dichiarato fallito, perde automaticamente la qualità di socio e l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ne prende atto

5) Nei casi di cui ai precedenti commi, ove il socio receduto o escluso aveva propri Delegati all'Assemblea, si deve procedere al completo rinnovo immediato della componente assembleare cui apparteneva. All'elezione dei nuovi delegati concorrono anche gli eventuali nuovi soci ammessi. I delegati così eletti restano in carica sino al rinnovo dell'organo assembleare

#### **ART. 9 - ORGANI SOCIALI**

1) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci

- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti

#### **ART.10 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI – COMPOSIZIONE, DURATA, POTERI**

1) L'Assemblea è composta dai Delegati delle quattro categorie dei Soci, che ogni cinque anni provvedono al loro completo rinnovo. Ove uno o più soci non provvedano ad accreditare tempestivamente i propri Delegati, o questi siano dichiarati ineleggibili o decaduti, quorum e maggioranza sono calcolati in relazione ai Delegati accreditati

2) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e comunque quando almeno un quarto dei componenti del Consiglio o dei Delegati dei Soci ne faccia richiesta indicando l'argomento da trattare, per deliberare sui seguenti argomenti:

a) in sede ordinaria

- approvazione del bilancio consuntivo;
- approvazione del bilancio preventivo e delle quote associative annuali;
- elezione del Consiglio Direttivo ed eventuale determinazione dei compensi spettanti ai suoi componenti,
- elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente e determinazione del compenso spettante ai suoi componenti
- approvazione del Regolamento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, previsto dall'articolo 29 comma 1 delle Legge Regionale 2 maggio 1995 n. 17;
- ineleggibilità, incompatibilità e decadenza di Delegati di Soci a mente dell'art. 6;
- esclusione di Soci o presa d'atto della loro estinzione a mente dell'art. 8;
- azione di responsabilità nei confronti di amministratori e/o revisori dei conti;
- ogni altra materia che le sia sottoposta con delibera del Consiglio Direttivo;
- ogni altra materia che le sia sottoposta su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, inviata al Presidente almeno venti giorni prima della riunione
- deliberazioni su partecipazione a consorzi o altri organismi associativi

b) in sede straordinaria:

- modificazione dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione; nomina e poteri liquidatori

3) La convocazione è inviata almeno dieci giorni prima della riunione a tutti i Soci a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata e a tutti i Delegati a mezzo di posta ordinaria

4) L'Assemblea può riunirsi anche al di fuori della sede sociale, purchè nel territorio della Provincia di Viterbo

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci. L'Assemblea nomina il segretario. Non è ammessa delega per la partecipazione alle riunioni assembleari. In sede di insediamento e rinnovo dell'Assemblea la stessa è presieduta dal delegato più anziano d'età.

#### **ART. 11 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

1) Salvo per quanto disposto per la votazione del Consiglio Direttivo l'Assemblea delibera:

a) in sede ordinaria:

- in prima convocazione, con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei Delegati in carica per ciascuna componente;
- in seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno successivo, con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei Delegati in carica



*Autentico*

2) Per le deliberazioni riguardanti persone e per la nomina delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto; in ogni altro caso avviene per alzata di mano, salvo che la maggioranza dell'Assemblea non deliberi una diversa forma di votazione

3) Per l'elezione del Consiglio Direttivo l'Assemblea procede come segue:

- i Delegati di ciascuna categoria di Soci eleggono i membri del Consiglio che spettano alla propria componente;
- ciascun Delegato può indicare sulla scheda il nome di tanti candidati che rappresentino non più di un terzo dei membri da eleggere per la propria componente;
- per ciascuna componente risultano eletti i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di preferenze

#### **ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE E DURATA**

1) Il Consiglio Direttivo è composto da n. 20 ,membri, di cui 19 eletti dall'Assemblea dei Soci tra i Delegati, nei seguenti rapporti:

- 6 tra la categoria degli Agricoltori;
- 6 tra la categoria dei Cacciatori;
- 4 tra la categoria degli Ambientalisti;
- 3 tra la categoria degli Enti Locali;
- ed un funzionario della Provincia competente per territorio esperto in materia di caccia addetto al Settore, designato dalla Provincia stessa

2) I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili ove siano ancora Delegati all'Assemblea al momento del rinnovo del Consiglio

3) I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica ove:

- siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive;
- siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell'arco di dodici mesi;
- siano dichiarati ineleggibili, incompatibili o decaduti dall'incarico di Delegati

4) I Consiglieri che siano venuti meno nel corso dell'incarico sono rimpiazzati dal Consiglio con altri Delegati appartenenti alla medesima categoria di Soci. I consiglieri così cooptati restano in carica per la residua durata del Consiglio, salvo procedere alla sostituzione mediante nuova elezione; anche in tale ipotesi i Consiglieri così eletti restano in carica per la residua durata del Consiglio

#### **ART. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO – POTERI**

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri che le leggi o il presente statuto espressamente non devolvono ad altri organi, in particolare esso;

- a) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea, trasmettendoli poi, almeno 15 giorni prima della data della riunione assembleare, al Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo controllo e la stesura della propria relazione;
- b) convoca l'Assemblea dei Soci e ne predispone l'ordine del giorno;
- c) assume, incarica e licenzia il Direttore dell' A. T. C. ;
- d) vigila sull'operati del Direttore dell' A. T. C. dandogli le opportune istruzioni e direttive;
- e) assume e licenzia il personale;
- f) tiene i rapporti con gli altri A. T. C. , anche al di fuori della Regione, cercando di sviluppare con essi ogni utile forma di collaborazione e di sinergia, laddove tale funzione non venga assunta da un Consorzio fra gli A. T. C. a livello regionale o provinciale;
- g) tiene i rapporti con gli Organi regionali e provinciali, nonché con l'eventuale Consorzio tra A.T.C. ;
- h) avanza ai competenti organi regionali e provinciali proposte e richieste in materia faunistica, agricola, venatoria e ambientale che riguardino il territorio dell' A. T. C. ;
- i) prende tutti i provvedimenti in materia faunistica, agricola, venatoria e ambientale che siano di competenza dell'organo di gestione dell' A. T. C. ;

- j) decide fatti salvi i diritti dei cacciatori residenti nei comuni del comprensorio in cui ricade l' A. T. C. , in maniera motivata sulla domanda di ammissione dell'esercizio dell'attività venatoria nell' A. T. C. ,entro sessanta giorni dalla data di arrivo, dando quindi comunicazione al richiedente dell'accoglimento o rigetto della domanda o richiedendogli l'invio di ulteriore documentazione
- k) provvede con Regolamento a determinare i criteri e le priorità per l'ammissione all'esercizio dell'attività venatoria nell' A. T. C.
- l) provvede all'erogazione dei risarcimenti in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e degli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela e il ripristino degli habitat naturali e l'incremento della fauna selvatica;
- m) amministra, con la collaborazione del Direttore dell' A. T. C. , le Oasi di Protezione, le Zone di Ripopolamento e Cattura, può partecipare all'amministrazione e gestione dei Centri privati di riproduzione della fauna selvatica, e di aziende per la produzione di selvaggina nella quali l' Associazione abbia assunto cointeressenze;
- n) nei limiti e nelle forme stabilite dalle norme regionali e provinciali, con la collaborazione del Direttore dell' A. T. C. amministra, cooperando con l'eventuale organo di gestione i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica che si trovino nel territorio dell' A. T. C. ;
- o) promuove e organizza le iniziative promozionali, culturali e di studio e ricerca, anche collaborando con Enti pubblici e privati;
- p) attua i deliberati dell' Assemblea e svolge tutti i compiti che dalle norme europee, nazionali, regionali e provinciali incombono all' A. T. C. ;
- q) stabilisce i programmi generali e le modalità per l'attività di vigilanza da parte delle Guardie giurate volontarie operanti nel territorio dell' A. T. C.
- 2) Il Consiglio direttivo può delegare a propri componenti specifiche attività, e ciò in via generale o di volta in volta

#### ART. 14 IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente e i due Vicepresidenti, di cui uno vicario, sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella prima seduta di insediamento e durano in carica cinque anni
- 2) In caso di assenze o impedimento il Presidente è sostituito nell'ordine dal Vice Presidente vicario, dall'altro Vicepresidente e dal Consigliere con maggiore anzianità di carica o in subordine d'età
- 3) Il Presidente:
- convoca il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, se eletto, fissando la data e l'ordine del giorno delle sedute;
  - presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; rappresenta l'Associazione negli organismi pubblici e privati cui essa aderisca, salvo che il Consiglio Direttivo non conferisca caso per caso specifica delega ad altro proprio componente
- Il Presidente rappresenta l' Associazione e di fronte ai terzi e in giudizio

#### ART. 15 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, scelti tra gli iscritti ad un albo professionale; il Presidente deve essere iscritto all'albo dei revisori dei conti
- 2) Il Collegio resta in carica cinque e svolge funzioni di revisione e controllo previste dal codice civile e dalle altre norme in materia

#### ART. 16 - IL COMITATO ESECUTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo con una maggioranza qualificata di due terzi dei componenti, può nominare nel proprio seno un comitato esecutivo, determinandone la struttura.

- 2) Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo
- 3) Il Comitato esecutivo, al quale il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i compiti esecutivi, con la sola esclusione di quelli previsti alle lettere a), b), c), dell'art. 13; ottempera comunque a quanto previsto dai commi 1, 2, 3 dell'art. 29 della L. R. n. 17/95, contenuta nello Statuto tipo
- 4) Compatibilmente con le esigenze di bilancio, il Consiglio Direttivo può determinare un compenso per i membri del Comitato esecutivo

#### **ART. 17 - IL DIRETTORE DELL'A. T. C.**

- 1) Il Direttore è responsabile tecnico dell' A. T. C. Può avere con l'Associazione un rapporto di lavoro subordinato. E' responsabile amministrativo-finanziario dell'Associazione
- 2) E' scelto fra persone di comprovata capacità tecnica e specifica formazione professionale nel campo faunistico – venatorio e ambientale
- 3) Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
  - è capo del personale dell' A. T.C.
  - partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
  - attua le decisioni tecniche del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo
  - propone i programmi di studio e di lavoro e le strutture necessarie per la loro realizzazione;
  - sovrintende all'attività venatoria ed esercita la vigilanza avvalendosi delle guardie volontarie;
  - rilascia i permessi di caccia ai cacciatori ospiti secondo le direttive generali fissate dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo;
  - è responsabile della gestione faunistico venatoria dell' A. T. C. e dell'attuazione degli eventuali progetti in materia faunistica ed ambientale
  - emette mandati di pagamento congiuntamente al Presidente
- 4) Il compenso del Direttore è determinato dal Consiglio Direttivo

#### **ART. 18 - ORGANISMI SETTORIALI**

- 1) Il Consiglio Direttivo può, anche in esecuzione di apposite previsioni di norme regionali o provinciali o del Regolamento dell' Associazione, istituire organismi preposti alla gestione di determinate aree dell' A. T. C. o di specifici progetti in campo faunistico, venatorio, ambientale, agricolo
- 2) Il Consiglio nomina i componenti e determina la durata in carica e i poteri di tali Organismi e che rispondono al Consiglio stesso
- 3) Ove sia previsto un compenso per i componenti di tali Organismi, esso deve essere approvato dall' Assemblea dei Soci

#### **ART. 19 - PATRIMONIO SOCIALE**

- 1) Il patrimonio dell' Associazione è costituito:
  - a) dalle quote annuali dei cacciatori nella misura decisa dell' Assemblea dei Soci;
  - b) dai finanziamenti regionali previsti dalla L. R. n. 17/95 per gli incentivi dovuti ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio;
  - c) dai finanziamenti regionali previsti dalla L. R. n. 17/95 per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;
  - d) dai contributi ordinari e straordinari versati dai Soci o da Terzi;
  - e) da un fondo di garanzia vincolato di Euro 15.493,70.

#### **ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI**

- 1) L'esercizio sociale va dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo
- 2) Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo il principio della competenza
- 3) Il bilancio consuntivo non deve chiudere in perdita.

Ove ciò accadesse per sopravvenienze passive e spese impreviste intervenute nel corso dell'esercizio, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo dovrà prevederne l'integrale ripianamento, attraverso il ricorso a mezzi propri e/o aumento delle quote associative

4) Il ricorso al credito è ammesso esclusivamente nei limiti indispensabili per assicurare la disponibilità di cassa


5) Ove le perdite di ripetano per due esercizi successivi il Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea, nella riunione per l'approvazione del bilancio, procede all'elezione di un nuovo Consiglio

6) Nel caso, invece, che il bilancio consuntivo presentasse un avanzo crescente per due esercizi consecutivi il Consiglio deve darne motivazione nel merito in sede di approvazione, ove tale avanzo non sia determinato dall'esigenza di accumulare i fondi necessari a far fronte a spese straordinarie o investimenti, l'Assemblea, su proposta dei Revisori dei Conti, procederà ad una congrua riduzione delle quote sociali ovvero deliberare riduzioni della quota d'iscrizione all' A. T. C. per l'esercizio dell'attività venatoria. Nel caso che l'Assemblea non provveda in tal senso, i Revisori dovranno informarne la Provincia, che potrà prendere opportuni provvedimenti ai sensi delle vigenti norme

#### ART. 21 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1) Per quanto non è regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni legislative di cui agli artt. 14 - 35 del Codice Civile, relative alle associazioni, le Leggi nazionali vigenti e la normativa riguardante le persone giuridiche

*Antonio Comini*



*Antonio Comini*